

Tribunale di Treviso
Sezione seconda civile

R.G. N. 22/2017

Il giudice designato,

vista la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento depositata da PAOLO ZANESCO,

esaminata la relazione depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi;

esaminate le modifiche e le integrazioni al piano;

ritenuta la propria competenza in quanto il debitore risiede in Pederobba,

dato atto che la proposta, come modificata, è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. 3/2012, posto che, come riferisce la relazione dell'OCC, dott.ssa Giulia Abrami, non risulta che si siano verificate le condizioni di inammissibilità ivi previste;

che, come riferisce l'OCC, sono stati depositati i documenti di cui all'art. 9 comma 2 L. 3/2012;

visto l'art. 10 della L. 3/2012,

fissa

l'udienza del 16/1/2018 ore 10,30 avanti a sè (Tribunale, piano 5°, stanza n. 517) per l'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti (come risulta dall'art. 10, comma 3 L. 3/2012);

dispone

la comunicazione del presente decreto entro il 12/12/2017 ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata (non per posta elettronica semplice), della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che possono essere adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 10 L. 3/2012;



la pubblicazione della proposta sui siti Internet dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso e del Tribunale di Treviso;

ordina

la trascrizione del decreto, a cura dell'OCC presso gli uffici competenti;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere:

- i) iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;
- ii) disposti sequestri conservativi;
- iii) acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

AVVISO AI CREDITORI

Almeno 10 giorni prima dell'udienza del 16/1/2018 tutti i componenti del ceto creditorio sono onerati di far pervenire all'organismo di composizione della crisi (dott.ssa Giulia Abrami), a mezzo posta elettronica certificata ovvero telefax, raccomandata A/R o anche telegramma, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. In mancanza di ricezione della predetta dichiarazione entro dieci giorni prima dell'udienza sopra indicata, si riterrà, con presunzione *iuris et de iure*, che il creditore silente abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata. Vale dunque il principio del silenzio-assenso, di talché una dichiarazione scritta sarà in ogni caso dovuta, nel rispetto del termine, anche dal creditore dissenziente, non ammettendosi la figura dell'astensione.

Ai sensi dell'art. 11, l'accordo potrà dirsi raggiunto se otterrà, anche nella forma del silenzio assenso, il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

Treviso, 10/11/2017

Il Giudice Designato

dott.ssa Petra Uliana



